

Reg. il 18 FEB. 2013

Al N° 1360

Liquidazione

Reg. € .....

Reg. € .....

Ipot. € .....

Cat. € .....

Bollo € .....

T.S. € .....

€ .....

Totale € ESENTE

€ .....

.....

.....

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE DI BOZZOLO"

### ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata "AMICI DEL CUORE DI BOZZOLO" con sede in BOZZOLO (MN), via Arnaldo da Brescia 34 (abitazione di uno dei Soci Fondatori, Sig. Scognamiglio Nicola).

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla L. n. 266/1991 e dalla Legge Regionale n. 01/2008.

L'Associazione non ha fini di lucro e si ispira a principi di solidarietà e democrazia.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale.

### ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.


### ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si propone di:

- promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari e croniche;
- divulgare la cultura della donazione d'organi e tutelare gli interessi morali e materiali dei cardio trapiantati, dei cardiopatici e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabili per la sopravvivenza il trapianto di cuore;
- supportare per prevenire, ridurre ed eliminare - anche con azioni e servizi diretti - il bisogno dei cittadini che si trovano in stati e situazioni di disagio individuale e familiare, di rischio sociale ed emarginazione, con particolare riguardo ai cittadini Bozzolesi ed agli utenti delle strutture sanitarie del territorio.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di:

1. organizzare convegni, incontri con medici ed operatori sanitari;
2. organizzare momenti di aggregazione atti a sensibilizzare e divulgare, ad un maggiore numero di persone, la cultura della prevenzione delle malattie cardiache e croniche, della donazione d'organi e, in particolare, del trapianto di cuore;
3. attuare la programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento:
  - a) degli interventi a sostegno dell'educazione psico-fisica, attraverso l'attività motoria e sportiva;
  - b) delle attività ludiche, degli spettacoli, delle manifestazioni, anche sportive, degli intrattenimenti in genere, dei viaggi e delle escursioni al fine di mettere la cultura al servizio del movimento fisico.Le attività e gli interventi di cui sopra promuovono la cultura degli "stili di vita attivi", anche prevenendo le patologie cardiache e croniche, il rispetto di sé stessi e dell'altro, delle regole; sono pertanto anche veicolo di inclusione sociale e possono aiutare ad alleviare, se non risolvere, le problematiche legate a qualsiasi tipo di disagio, ad evitare l'isolamento e la depressione, con particolare riguardo ai pazienti con patologie cardiache e croniche;
4. promuovere presso gli Enti preposti e le Amministrazione Comunali, con particolare riguardo a quella di Bozzolo, ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie di Bozzolo e quelle del territorio adeguate all'evoluzione tecnologica in materia;
5. collaborare con tutte le Istituzioni Pubbliche e Private, le Istituzioni Sanitarie, le altre Associazioni (in particolare con quelle Bozzolesi), gli Enti Pubblici e Privati, le Organizzazioni sindacali e di categoria, le



Aziende private e con tutti i cittadini sensibili alla realizzazione degli obiettivi sociali al fine di promuovere, divulgare, supportare e realizzare i propri scopi istituzionali;

6. attività di trasporto protetto;

7. ogni altra azione idonea a sostenere i bisogni dei cittadini, con particolare riguardo agli utenti delle strutture sanitarie del territorio.

#### **ART. 4 - I SOCI**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria, non ha carattere temporaneo, ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione e fanno parte di diritto nel consiglio di amministrazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, ed al versamento della quota associativa annuale con importo proposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

#### **ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (*vedi art. 24<sup>2</sup> c.c.*).

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale

l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (*vedi art. 24<sup>a</sup> c.c.*).

#### **ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Ogni socio ha diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) purché maggiorenne, ad esprimere un singolo voto in Assemblea;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale.

#### **ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo (o *Consiglio di Amministrazione* o *Giunta Esecutiva*);
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice-presidente (organo eventuale);
- 5) Il Segretario-economo (organo eventuale);
- 6) Il Collegio dei revisori dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega scritta.

#### **ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (*vedi art. 20 c.c.*).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva gli indirizzi programmatici dell'Associazione;

- 2) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 3) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori ;
- 4) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 5) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni (ridotti a 2 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 30 minuti dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

#### **ART. 11 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (*vedi art. 21<sup>1</sup> c.c.*).

#### **ART. 12 - VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (*vedi art. 21 c.c.*). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (*vedi art. 21<sup>1</sup> c.c.*).

#### **ART. 13 - VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

#### **ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da almeno 5 membri fino ad un massimo di 9 (compresi i soci fondatori che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 15 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **ART. 15 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i

poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **ART. 16 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

#### **ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **ART. 18 - IL SEGRETARIO-ECONOMISTA**

Il Segretario-economista è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economista firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

#### **ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economista.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

#### **ART. 20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

#### **ART. 21 - PATRIMONIO**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quota associativa, se prevista dall'Assemblea
2. contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari

3. contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività
4. contributi di organismi internazionali
5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali
6. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione
7. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

#### **ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (*vedi art. 20 c.c.*).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 5 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento

#### **ART. 23 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione (*vedi art. 27 c.c.*) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (*vedi art. 31 c.c.*).

#### **ART. 24 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.





